



Capitolo 6 **Altri tipi di naturalizzazione agevolata** (art. 22, 23, 24, 24a, 51 e 51a LCit)

Controllo delle modifiche

Versione	Modifica / Punto	Contenuto
dicembre 2019	613, 623, 633, 641/21, 641/22, 641/23, 651/41, 652/52	Il richiedente deve allegare alla domanda di naturalizzazione agevolata i documenti menzionati nella Lista dei documenti necessari per la domanda (allegato al modulo di domanda). Documenti stranieri devono essere tradotti
	631/1	I soggiorni con una falsa identità I soggiorni con visto turistico
	64	Aggiunta art. 51a LCit
	641	La naturalizzazione agevolata per gli stranieri della terza generazione non è possibile in caso di residenza all'estero
	641/2	Informazioni che devono essere completate dalle autorità competenti
	644	Correzione della traduzione e chiarimenti relativi all'articolo 51a LCit (disposizione transitoria)
	651/11	Applicazione dell'art. 51 cpv. 1 LCit
	651/3 e 652/4	Nessun obbligo di includere i figli minorenni
	651/41	Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo postale di quest'ultima, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine
	613, 652/4	Colloquio personale con bambini dai 12 anni che richiedono la naturalizzazione autonoma
febbraio 2023	641, 644	Abrogazione dell'articolo 51a LCit (disposizione transitoria) il 15 febbraio 2023



Indice

Introduzione	4
61 Cittadinanza svizzera ammessa per errore (art. 22 LCit).....	5
611 Condizioni	5
611/1 Condizioni specifiche stabilite dall'articolo 22 LCit.....	5
611/2 Condizioni materiali comuni a tutti i tipi di naturalizzazione agevolata (art. 20 LCit)..	6
611/3 Particolarità	7
612 Diritto di cittadinanza	7
613 Procedura	8
62 Naturalizzazione agevolata di un minorenni apolide (art. 23 LCit).....	9
621 Condizioni	9
621/1 Condizioni specifiche dell'articolo 23 LCit.....	9
621/2 Condizioni comuni a tutti i tipi di naturalizzazione agevolata	11
622 Diritto di cittadinanza	12
623 Procedura	12
63 Figlio di un genitore naturalizzato che non è stato incluso nella naturalizzazione (art. 24 LCit).....	13
631 Condizioni	13
631/1 Condizioni specifiche dell'articolo 24 LCit.....	13
631/2 Condizioni comuni a tutti i tipi di naturalizzazione agevolata	16
632 Diritto di cittadinanza	17
633 Procedura	17
64 Naturalizzazione agevolata di giovani stranieri della terza generazione (art. 24° e 51a LCit).....	18
641 Condizioni formali.....	18
641/1 Diritto di dimora degli stranieri della prima generazione	19
641/2 Documenti richiesti.....	20
641/21 Per uno dei nonni.....	21
641/22 Per uno dei genitori	22
641/23 Per il richiedente	22
642 Condizioni materiali.....	22
643 Procedura	22
644 Diritto transitorio.....	23



65	Acquisizione della cittadinanza svizzera secondo il diritto transitorio (art. 51 LCit)	24
651	Figlio straniero nato da una madre che ha perso la cittadinanza svizzera (art. 51 cpv. 1 LCit)	24
651/1	Condizioni	24
651/11	Condizioni specifiche dell'articolo 51 capoverso 1 LCit	24
651/12	Condizioni comuni a tutti i tipi di naturalizzazione agevolata	26
651/2	Diritto di cittadinanza	27
651/3	Figlio incluso nella domanda	27
651/4	Procedura	28
651/41	Soggiorno in Svizzera	28
651/42	Soggiorno all'estero	35
652	Figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 (art. 51 cpv. 2 LCit)	47
652/1	Condizioni formali	48
652/2	Condizioni materiali	48
652/21	Condizioni specifiche dell'articolo 51 capoverso 2 LCit: vincoli stretti con la Svizzera	48
652/22	Condizioni comuni a tutti i tipi di naturalizzazione agevolata	49
652/3	Diritto di cittadinanza	50
652/4	Figlio incluso nella domanda	50
652/5	Procedura	51
652/51	Principio	51
652/52	Documenti richiesti	51



Capitolo 6 Altri tipi di naturalizzazione agevolata

Introduzione

Oltre alla naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero che soggiorna in Svizzera o all'estero, la LCit disciplina altri tipi di naturalizzazione agevolata che possono essere concessi se il richiedente soggiorna in Svizzera o all'estero.

Il richiedente può acquistare la nazionalità svizzera se adempie le condizioni formali e materiali richieste a tal fine. I tipi di naturalizzazione agevolata retti dagli articoli 22, 23, 24 e 51 capoversi 1 e 2 LCit sono giustificati da circostanze particolari.

Si tratta dei tipi di naturalizzazione agevolata illustrati a seguire. In primo luogo, la naturalizzazione agevolata è possibile in caso di cittadinanza svizzera ammessa per errore in seguito al comportamento di un'autorità comunale o cantonale, che ha trattato il richiedente come se fosse cittadino svizzero (art. 22 LCit). In secondo luogo, in base alle disposizioni dell'articolo 23 LCit, che sono conformi alla Costituzione federale¹, è agevolata anche la naturalizzazione dei minorenni apolidi. In terzo luogo, può presentare una domanda di naturalizzazione a posteriori alle condizioni dell'articolo 24 LCit il figlio che non è stato incluso nella naturalizzazione di un genitore. Infine, la naturalizzazione agevolata è possibile anche in virtù dei rapporti di filiazione, stabiliti conformemente all'articolo 51 LCit, che legano il richiedente a un cittadino svizzero.

La procedura di naturalizzazione agevolata fondata sugli articoli 22, 23, 24 e 51 LCit è condotta prevalentemente dalla SEM, che decide in merito alla concessione della cittadinanza.

L'articolo 51 capoverso 3 LCit prevede una modalità di acquisizione della cittadinanza per il solo effetto della legge. Per questo capoverso si rimanda alle spiegazioni del [punto 214, capitolo 2 del presente Manuale](#).

¹ Art. 38 cpv. 3 Cost.



61 Cittadinanza svizzera ammessa per errore (art. 22 LCit)

Art. 22 LCit Cittadinanza svizzera ammessa per errore

- ¹ Chiunque ha vissuto durante cinque anni ritenendo in buona fede di essere cittadino svizzero e come tale è effettivamente stato considerato dall'autorità cantonale o comunale può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.
- ² La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone responsabile dell'errore. Acquisisce simultaneamente l'attinenza comunale determinata da questo Cantone.

611 Condizioni

611/1 Condizioni specifiche stabilite dall'articolo 22 LCit

Durata e soggiorno

Lo straniero che ha vissuto nella convinzione di essere svizzero per un periodo di cinque anni e che è stato effettivamente trattato come tale da un'autorità cantonale o comunale può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

La naturalizzazione agevolata in caso di cittadinanza svizzera ammessa per errore è possibile sia per lo straniero che soggiorna in modo stabile e duraturo in Svizzera sia per lo straniero che soggiorna all'estero.

Buona fede del richiedente

Secondo il principio della buona fede soggettiva, il richiedente deve aver vissuto ignorando completamente che in realtà non era svizzero. La convinzione di essere svizzero deve essere avvalorata dal comportamento dell'autorità cantonale o comunale al riguardo; tale comportamento deve essere privo di ambiguità e lo è soprattutto se l'autorità ha fornito al richiedente documenti d'identità che attestano la sua cittadinanza svizzera sebbene non la possieda.

Per contro, il richiedente non può invocare la propria buona fede se questa è incompatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui². La persona interessata deve quindi provare di aver adottato la diligenza richiesta dalle circostanze.

² Art. 3 cpv. 2 CC



Comportamento tenuto da un'autorità cantonale o comunale

L'amministrazione è tenuta a trattare l'amministrato conformemente alle regole della buona fede³. In virtù del principio della buona fede oggettiva, l'autorità cantonale o comunale deve evitare ogni comportamento scorretto che possa indurre in errore lo straniero e, all'occorrenza, deve adempiere il proprio dovere d'informare.

Dunque, la corrispondenza dell'autorità, i diritti e altre prestazioni concessi da quest'ultima o gli obblighi e i doveri che essa ha imposto allo straniero devono far credere che, oggettivamente, l'autorità cantonale o comunale considerava lo straniero come un cittadino svizzero.

611/2 Condizioni materiali comuni a tutti i tipi di naturalizzazione agevolata (art. 20 LCit)

Art. 20 LCit Condizioni materiali

- ¹ Per la naturalizzazione agevolata devono essere adempiuti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2.
- ² La naturalizzazione agevolata presuppone inoltre che il richiedente non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
- ³ Se il richiedente non risiede in Svizzera le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Art. 12 LCit Criteri d'integrazione

- ¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:
 - a. dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;
 - b. dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
 - c. dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale.
 - d. dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e
 - e. dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale.
- ² Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

³ Art. 9 Cost.



Le condizioni materiali stabilite dall'articolo 20 LCit si applicano anche per la naturalizzazione agevolata concessa in virtù dell'articolo 22 LCit.

Inoltre, nel caso in cui il richiedente soggiorni in modo stabile e duraturo in Svizzera, devono essere adempiuti tutti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2 LCit (art. 20 cpv. 1 LCit), fatte salve importanti circostanze personali che il richiedente potrebbe invocare. Infine, il richiedente non deve compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Per la portata esatta delle condizioni materiali si rimanda al [capitolo 4, punto 422 del presente Manuale](#).

I criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2 devono essere adempiuti anche dal richiedente che soggiorna all'estero (art. 20 cpv. 3 LCit). Essi saranno esaminati sotto il profilo dei vincoli stretti con la Svizzera, conformemente al [capitolo 5, punti 512 e 522/1 del presente Manuale](#).

611/3 Particolarità

Un minore incapace di discernimento non può avvalersi della convinzione di possedere la cittadinanza svizzera se i suoi genitori erano a conoscenza del fatto che non era cittadino svizzero, anche se le autorità lo hanno trattato come tale.

L'articolo 22 LCit si applica in particolare se un minore, nato prima del 1° gennaio 2006 da un matrimonio tra una cittadina svizzera e uno straniero, è stato iscritto per errore nei registri svizzeri come cittadino svizzero. Questo caso si verificava quando la madre aveva acquistato automaticamente la cittadinanza svizzera in virtù di un precedente matrimonio con un cittadino svizzero (fino al 31 dicembre 1991). Prima della revisione della LCit del 3 ottobre 2003⁴, il figlio nato da un matrimonio tra uno straniero e una cittadina svizzera – divenuta tale grazie a un matrimonio precedente – non otteneva di norma la cittadinanza svizzera per il solo effetto della legge, a meno che non potesse acquistare un'altra cittadinanza alla nascita o diventasse apolide prima della maggiore età⁵. Il figlio doveva essere stato registrato come cittadino svizzero quando invece aveva la possibilità di acquistare la cittadinanza del padre straniero.

612 Diritto di cittadinanza

Se la domanda di naturalizzazione agevolata presentata in base all'articolo 22 LCit viene accolta, il richiedente acquisisce la cittadinanza del Cantone responsabile dell'errore. Tale Cantone determina anche l'attinenza comunale, che viene concessa al richiedente simultaneamente.

⁴ RU 2005 5233

⁵ V. vecchio art. 57a vLCit abrogato con la revisione del 3 ott. 2003 (RU 2005 5235)



613 Procedura

Principio

Occorre distinguere la procedura in caso di:

- **soggiorno in Svizzera:**

il richiedente residente in Svizzera presenta la domanda di naturalizzazione agevolata alla SEM (art. 14 cpv. 1 OCit). Per lo svolgimento della procedura si rimanda alle spiegazioni del [capitolo 4, punto 431 e seguenti del presente Manuale](#), che si applicano per analogia all'articolo 22 LCit, ad eccezione delle prescrizioni relative all'unione coniugale;

- **soggiorno all'estero:**

il richiedente residente all'estero presenta la domanda di naturalizzazione agevolata alla competente rappresentanza svizzera all'estero (art. 15 OCit). Le tappe della procedura sono illustrate nel [capitolo 5, punto 531 e seguenti del presente Manuale](#), che si applicano per analogia, ad eccezione delle spiegazioni relative all'unione coniugale.

Documenti richiesti

Oltre ai documenti richiesti nella "Lista dei documenti richiesti per la domanda secondo l'art. 22 LCit" e fatta eccezione per i documenti relativi all'unione coniugale, il richiedente allega alla sua domanda tutti i documenti atti a dimostrare che per cinque anni ha vissuto in buona fede nella convinzione di possedere la cittadinanza svizzera e che è stato effettivamente trattato come un cittadino svizzero da un'autorità cantonale o comunale (p. es. il passaporto svizzero, la carta d'identità svizzera o il libretto di servizio militare).

Figli minorenni inclusi nella domanda

Di norma i figli minorenni del richiedente che vivono con lui sono compresi nella sua naturalizzazione (art. 30 LCit). Se il figlio ha compiuto i 12 anni, i criteri d'integrazione dell'articolo 12 LCit devono essere esaminati separatamente in funzione della sua età durante un colloquio personale. L'altro genitore deve fornire il suo consenso alla naturalizzazione del figlio. Se il figlio presenta una domanda autonoma, è necessario un colloquio personale a partire dall'età di 12 anni.



62 Naturalizzazione agevolata di un minorenni apolide (art. 23 LCit)

Art. 23 LCit Minorenni apolide

- ¹ Il minorenni apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se dimostra un soggiorno complessivo di cinque anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda.
- ² È computato ogni soggiorno effettuato in Svizzera conformemente alle disposizioni del diritto in materia di stranieri.
- ³ Il minorenni naturalizzato acquisisce la cittadinanza del Cantone e del Comune di residenza.

621 Condizioni

621/1 Condizioni specifiche dell'articolo 23 LCit

Principio

Le condizioni specifiche dell'articolo 23 LCit devono essere adempiute cumulativamente.

Minorenni apolide

Il richiedente deve essere minorenni, ossia avere meno di 18 anni⁶, e il suo statuto di apolide deve essere riconosciuto dalla Svizzera o da uno Stato firmatario della Convenzione sullo statuto degli apolidi⁷. Egli è quindi stato privato della sua cittadinanza e non ha più la possibilità di recuperarla in virtù della legge applicabile⁸. Per poter essere considerato apolide non è sufficiente che un minore non disponga di alcun documento d'identità del suo Paese d'origine, ma occorre anche assicurarsi che nessuno Stato lo consideri suo cittadino in base alla sua legislazione⁹.

L'articolo 23 LCit si fonda sull'articolo 38 capoverso 3 Cost., che dispone che la Confederazione deve agevolare la naturalizzazione dei fanciulli apolidi. L'articolo 23 LCit si ispira anche all'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti umani, che precisa che ciascun individuo

⁶ Art. 14 CC *a contrario*

⁷ RS 0.142.40

⁸ [Decisione del Tribunale federale 2C_661/2015 del 12 novembre 2015, consid. 3.1](#)

⁹ Art. 1 della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40)



ha diritto a una cittadinanza. Esso corrisponde inoltre all'articolo 24 capoverso 3 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici¹⁰, nonché all'articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo¹¹, secondo cui ogni fanciullo ha il diritto di acquisire una cittadinanza.

Soggiorno minimo di cinque anni in Svizzera

Il minore apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata soltanto se ha soggiornato in Svizzera per almeno cinque anni. Il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera deve tenere conto di due componenti.

- In generale, la **durata totale del soggiorno** è calcolata retroattivamente dalla SEM. Occorre precisare che:
 - il calcolo parte dalla data di deposito della domanda di naturalizzazione agevolata presso la SEM;
 - il soggiorno del richiedente sul territorio svizzero può essere discontinuo per il calcolo della durata del soggiorno totale di cinque anni in Svizzera.
- Il richiedente deve aver **soggiornato ininterrottamente** in Svizzera **durante l'anno che precede il deposito della domanda**. Per calcolare la durata di questo ultimo termine bisogna prendere in considerazione la data di deposito della domanda di naturalizzazione presso la SEM. Bisogna tuttavia controllare se vi è stata un'interruzione del soggiorno ai sensi dell'articolo 33 capoverso 3 LCit. A tal fine si rimanda al [capitolo 4, punto 412/2 del presente Manuale](#), che si applica per analogia all'articolo 23 LCit.

Il soggiorno in Svizzera del richiedente viene computato se è effettuato in virtù di un titolo di soggiorno conforme alle disposizioni di legge in materia di stranieri (art. 33 LCit). La persona riconosciuta come apolide dalla Svizzera ha di norma diritto a un permesso di dimora (permesso B) nel Cantone in cui soggiorna legalmente¹². L'apolide che vive legalmente in Svizzera da almeno cinque anni ha diritto a un permesso di domicilio (permesso C)¹³. I soggiorni debitamente autorizzati precedenti il riconoscimento dello statuto di apolide sono computati se non sono stati interrotti¹⁴.

Il richiedente deve soggiornare in Svizzera anche al momento del deposito della domanda. Egli deve provare che adempie questa condizione dimostrando che dimora in modo sufficientemente stabile e duraturo in un determinato luogo sul territorio elvetico. Nel suo luogo di soggiorno deve avere legami familiari, professionali o scolastici e legami materiali particolari, che costituiscono il centro dei suoi interessi in Svizzera e a cui la legge attribuisce effetti giuridici. Per il resto, si applicano per analogia le osservazioni sul soggiorno figuranti al **punto 631/1**.

¹⁰ RS 0.103.2

¹¹ RS 0.107

¹² Art. 31 cpv. 1 LStr

¹³ Art. 31 cpv. 3 LStr

¹⁴ [Decisione del Tribunale amministrativo federale C-3124/2011 del 23 luglio 2012](#)



621/2 Condizioni comuni a tutti i tipi di naturalizzazione agevolata

Art. 20 LCit Condizioni materiali

- ¹ Per la naturalizzazione agevolata devono essere adempiuti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2.
- ² La naturalizzazione agevolata presuppone inoltre che il richiedente non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
- ³ Se il richiedente non risiede in Svizzera le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Art. 12 LCit Criteri d'integrazione

- ¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:
 - a. dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;
 - b. dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
 - c. dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale;
 - d. dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e
 - e. dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale.
- ² Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

Le condizioni materiali stabilite all'articolo 20 LCit si applicano anche per la naturalizzazione agevolata concessa in virtù dell'articolo 23 LCit.

I criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2 LCit devono essere adempiuti cumulativamente (art. 20 cpv. 1 LCit), fatte salve importanti circostanze personali del richiedente che concernono in particolare la sua età.

Infine, il richiedente non deve compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Per la portata esatta delle condizioni materiali si rimanda al [capitolo 4, punto 422 del presente Manuale](#), che si applica per analogia all'articolo 23 LCit. Queste condizioni vanno però applicate caso per caso, tenendo conto delle capacità del richiedente e della sua età.



622 Diritto di cittadinanza

Il minorenni naturalizzato acquisisce la cittadinanza del Cantone e del Comune in cui risiede in modo stabile e duraturo (art. 23 cpv. 3 LCit), ossia del luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi.

623 Procedura

Principio

Per lo svolgimento della procedura si rimanda alle spiegazioni del [capitolo 4, punto 431 e seguenti del presente Manuale](#), che si applicano per analogia all'articolo 23 LCit, ad eccezione delle prescrizioni relative all'unione coniugale e ai documenti richiesti.

La domanda di naturalizzazione agevolata del richiedente minorenni apolide deve essere presentata dal suo rappresentante legale e deve essere depositata presso la SEM, che la sottopone a un esame formale (art. 14 cpv. 1 OCit), verificando in particolare se sono adempiute le condizioni per il riconoscimento dello statuto di apolide.

Documenti richiesti

La SEM definisce gli atti da allegare al modulo di domanda (art. 15 cpv. 5 OCit). Quando deposita il modulo, il richiedente deve allegare alla domanda di naturalizzazione agevolata tutti i documenti che figurano nella "Lista dei documenti richiesti per la domanda secondo l'articolo 23 LN" (allegato al modulo di domanda).

I documenti devono essere depositati in una lingua nazionale svizzera o, all'occorrenza, corredati da una traduzione conforme certificata in una lingua nazionale svizzera.



63 Figlio di un genitore naturalizzato che non è stato incluso nella naturalizzazione (art. 24 LCit)

Art. 24 LCit Figlio di un genitore naturalizzato

- ¹ Il figlio straniero che al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione o reintegrazione di un genitore era minorenne e che non è stato incluso nella naturalizzazione o reintegrazione può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d'età, se dimostra un soggiorno complessivo di cinque anni in Svizzera, di cui tre immediatamente precedenti il deposito della domanda.
- ² Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del genitore svizzero.

631 Condizioni

631/1 Condizioni specifiche dell'articolo 24 LCit

Figlio non incluso nella naturalizzazione o nella reintegrazione di uno dei genitori

L'articolo 24 LCit permette al figlio straniero di una persona naturalizzata che non è stato incluso nella naturalizzazione, segnatamente perché risiedeva all'estero, di presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d'età. Egli deve aver soggiornato in Svizzera per un totale di cinque anni, di cui tre precedenti il deposito della domanda.

Al momento del deposito della domanda di naturalizzazione del genitore, il figlio straniero doveva obbligatoriamente essere minorenne. In tal caso può depositare la sua domanda di naturalizzazione agevolata fino al compimento del ventiduesimo anno d'età. Una volta superato tale termine, anche se ha vincoli stretti con la Svizzera, può presentare soltanto una domanda di naturalizzazione ordinaria sempreché adempia le relative condizioni (v. [capitolo 3 del presente Manuale](#)).

Soggiorno in Svizzera

Il richiedente deve aver soggiornato in Svizzera per un totale di cinque anni, di cui tre precedenti il deposito della domanda di naturalizzazione agevolata. Deve inoltre soggiornare in Svizzera al momento del deposito della domanda e fino alla conclusione della procedura.

Di principio, ogni soggiorno effettivo in Svizzera, conforme alle disposizioni del diritto degli stranieri, è considerato come presenza ai fini delle condizioni di naturalizzazione. Il richiedente deve provare che adempie la condizione del soggiorno in Svizzera ovvero che dimora in modo sufficientemente stabile e duraturo in un determinato luogo sul territorio elvetico. Nel suo luogo



di soggiorno deve avere legami familiari, professionali o scolastici e legami materiali particolari, che costituiscono il centro dei suoi interessi in Svizzera e a cui la legge attribuisce effetti giuridici.

Il richiedente deve essere in possesso di un titolo di soggiorno prima di depositare la domanda di naturalizzazione agevolata, al momento della presentazione della domanda, durante la procedura di naturalizzazione e fino alla concessione della naturalizzazione agevolata.

- **Prima della presentazione della domanda di naturalizzazione agevolata.** Soltanto determinati tipi di soggiorno, effettuati a titolo degli statuti previsti dall'articolo 33 LCit, possono essere presi in considerazione per calcolare la durata del soggiorno in Svizzera prima del deposito della domanda di naturalizzazione agevolata. L'articolo 33 capoverso 1 LCit contiene un elenco esaustivo degli statuti ammessi.

Va preso in considerazione ogni soggiorno effettuato in Svizzera in virtù di:

- un permesso di dimora (permesso B, art. 33 LStr e art. 71 cpv. 1 OASA);
- un permesso di domicilio (permesso C, art. 34 LStr e art. 71 cpv. 1 OASA);
- un'ammissione provvisoria (permesso F, art. 71a cpv. 1 lett. c OASA), ma in tal caso va considerata soltanto la metà della durata del soggiorno; o
- una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE (art. 17 OSOsp e art. 71a cpv. 2 OASA) o un titolo di soggiorno equivalente (p. es. un permesso Ci).

Per il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera non possono essere presi in considerazione i soggiorni effettuati in virtù dei seguenti titoli di soggiorno:

- permesso L. Il soggiorno di breve durata effettuato in Svizzera in virtù di un permesso L (art. 41 cpv. 1 LStr e art. 71 cpv. 1 OASA) non può essere preso in considerazione per il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera prima della presentazione della domanda di naturalizzazione.
- permesso G. Il soggiorno in Svizzera effettuato in virtù di un permesso G (art. 35 LStr e art. 71a cpv. 1 lett. a OASA), fornito ai frontalieri, non può essere preso in considerazione per il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera prima della presentazione della domanda di naturalizzazione.
- permesso N. Il soggiorno in Svizzera di un richiedente l'asilo effettuato in virtù di un permesso N (art. 42 LAsi e art. 71a cpv. 1 lett. b OASA) non può essere preso in considerazione per il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera.
- permesso S. Il soggiorno in Svizzera effettuato in virtù di un permesso S (art. 74 LAsi e art. 71a cpv. 1 lett. d OASA), fornito a persone bisognose di protezione,



non può essere preso in considerazione per il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera prima della presentazione della domanda di naturalizzazione.

I soggiorni con una falsa identità non sono presi in considerazione nel calcolo della durata del soggiorno perché il richiedente ha violato consapevolmente l'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21 OCit. Inoltre, questo approccio inganna le autorità e costituisce, se del caso, una violazione del rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblici.

I soggiorni con visto turistico (visto C o Schengen) non sono presi in considerazione nel calcolo della durata del soggiorno secondo l'art. 33 LCit perché non dimostrano la stabilità di soggiorno richiesta e non sono equivalenti a un titolo di soggiorno.

- **Al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione agevolata.** Una volta soddisfatto il requisito di un soggiorno in Svizzera di almeno cinque anni (art. 24 cpv. 1 LCit), il richiedente la naturalizzazione agevolata deve beneficiare di uno statuto previsto dal diritto degli stranieri.
- **Durante la procedura di naturalizzazione e al momento della concessione della naturalizzazione agevolata.** Il richiedente deve essere titolare di un permesso di dimora durante la procedura e fino alla decisione di naturalizzazione agevolata.

Il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera deve tenere conto di due componenti.

- In generale, la **durata totale del soggiorno** è calcolata retroattivamente dalla SEM. Occorre precisare che:
 - il calcolo parte dalla data di deposito della domanda presso l'autorità designata;
 - il soggiorno del richiedente sul territorio svizzero può essere discontinuo per il calcolo della durata del soggiorno totale di cinque anni in Svizzera.
- Il richiedente deve **aver soggiornato ininterrottamente** in Svizzera **durante i tre anni precedenti il deposito della domanda**. Per calcolare la durata di questo ultimo termine bisogna prendere in considerazione la data di deposito della domanda di naturalizzazione presso la SEM. Bisogna tuttavia controllare se vi è stata un'interruzione del soggiorno ai sensi dell'articolo 33 capoverso 3 LCit. A tal fine si rinvia al **[c capitolo 4, punto 412/2 del presente Manuale](#)**, che si applica per analogia.



631/2 Condizioni comuni a tutti i tipi di naturalizzazione agevolata

Art. 20 LCit Condizioni materiali

- ¹ Per la naturalizzazione agevolata devono essere adempiuti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2.
- ² La naturalizzazione agevolata presuppone inoltre che il richiedente non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
- ³ Se il richiedente non risiede in Svizzera le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Art. 12 LCit Criteri d'integrazione

- ¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:
 - a. dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;
 - b. dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
 - c. dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale;
 - d. dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e
 - e. dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale.
- ² Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

Le condizioni materiali stabilite all'articolo 20 LCit si applicano anche per la naturalizzazione agevolata concessa in virtù dell'articolo 24 LCit.

Nel caso in cui il richiedente soggiorni in modo stabile e duraturo in Svizzera, i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2 LCit devono essere adempiuti cumulativamente (art. 20 cpv. 1 LCit), fatte salve importanti circostanze personali che il richiedente potrebbe invocare e che possono riguardare in particolare la sua età.

Infine, il richiedente non deve compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Per la portata esatta delle condizioni materiali si rimanda alle spiegazioni del [capitolo 4, punto 422 del presente Manuale](#). Queste condizioni vanno applicate caso per caso, tenendo conto delle capacità del richiedente e della sua età.



632 Diritto di cittadinanza

Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del genitore svizzero (art. 24 cpv. 2 LCit).

633 Procedura

Principio

La domanda di naturalizzazione agevolata presentata in virtù dell'articolo 24 LCit deve essere depositata presso la SEM (art. 14 cpv. 1 OCit), che procede a una verifica formale della domanda, esaminando se è esaustiva, se il figlio ha meno di ventidue anni al momento del deposito della domanda, se era ancora minorenne al momento del deposito della domanda del genitore e se adempie la condizione relativa al soggiorno in Svizzera.

Per lo svolgimento della procedura si rimanda alle spiegazioni del [capitolo 4, punto 431 e seguenti del presente Manuale](#), che si applicano per analogia all'articolo 24 LCit, ad eccezione delle prescrizioni relative all'unione coniugale.

Documenti richiesti

Il richiedente deve allegare alla sua domanda di naturalizzazione agevolata i documenti menzionati nella "Lista dei documenti richiesti per la domanda secondo l'articolo 24 LCit (allegato al modulo di domanda).

Tutti i documenti devono essere depositati in una lingua ufficiale svizzera. Se sono in un'altra lingua, il richiedente deve far effettuare una traduzione conforme certificata in una lingua ufficiale svizzera¹⁵.

¹⁵ Art. 33a PA



64 Naturalizzazione agevolata di giovani stranieri della terza generazione (art. 24a e 51a LCit)

Art. 38 Cost. Acquisizione e perdita della cittadinanza

- ³ Essa [la Confederazione] agevola la naturalizzazione:
- a. degli stranieri della terza generazione;
 - b. dei fanciulli apolidi.

Art. 24a LCit Stranieri della terza generazione

- ¹ Il figlio di genitori stranieri può, su domanda, ottenere la naturalizzazione agevolata se sono adempite le seguenti condizioni:
- a. almeno uno dei nonni è nato in Svizzera o si può rendere verosimile che ha acquisito un diritto di dimora in Svizzera;
 - b. almeno uno dei genitori ha acquisito un permesso di domicilio, ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni e ha frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera per almeno cinque anni;
 - c. è nato in Svizzera;
 - d. è titolare di un permesso di domicilio e ha frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera per almeno cinque anni.
- ² La domanda deve essere presentata prima del compimento del venticinquesimo anno d'età.
- ³ Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del Comune e del Cantone in cui è domiciliato quando acquisisce la cittadinanza svizzera.

Art. 51a LCit Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2016

Gli stranieri della terza generazione che, al momento dell'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 della presente legge, hanno tra 26 e 35 anni compiuti e adempiono le condizioni di cui all'articolo 24a capoverso 1, possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

641 Condizioni formali

L'articolo 24a LCit fissa le condizioni per entrare nel merito di una domanda di naturalizzazione agevolata presentata da uno straniero della terza generazione domiciliato in Svizzera. Si tratta di condizioni cumulative. La naturalizzazione non è possibile in caso di residenza all'estero.



Per quanto concerne i nonni (prima generazione)

Per beneficiare della naturalizzazione agevolata, uno straniero deve provare che almeno uno dei suoi nonni è nato in Svizzera o rendere verosimile, ossia credibile, che almeno uno dei suoi nonni ha acquisito un diritto di dimora stabile e duratura in Svizzera conformemente alle disposizioni del diritto degli stranieri. Un semplice soggiorno temporaneo, ad esempio come turista, non è sufficiente¹⁶. Per i nonni sono dunque determinanti i tipi di diritto di dimora che consentono alla famiglia (prima e seconda generazione) di vivere insieme in Svizzera.

Per quanto concerne i genitori (seconda generazione)

In aggiunta ai criteri relativi ai nonni, almeno uno dei genitori del richiedente deve possedere o aver posseduto un permesso di domicilio, aver soggiornato in modo stabile e duraturo in Svizzera per almeno dieci anni conformemente alle disposizioni del diritto degli stranieri e aver frequentato la scuola dell'obbligo (scuola elementare inclusa) in Svizzera per almeno cinque anni.

Per quanto concerne il richiedente (terza generazione)

Oltre alle condizioni summenzionate applicabili ai nonni e ai genitori, il richiedente deve essere nato in Svizzera, essere titolare di un permesso di domicilio e aver frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera per almeno cinque anni (scuola elementare inclusa). La domanda deve essere presentata prima del compimento del venticinquesimo anno d'età, vale a dire fino al 25° compleanno al più tardi. Il diritto transitorio dell'art. 51a LCit è stato abrogato il 15 febbraio 2023.

641/1 Diritto di dimora degli stranieri della prima generazione

Art. 15a OCit Diritto di dimora degli stranieri della prima generazione (Art. 24a LCit)

Il diritto di dimora è considerato acquisito ai sensi dell'articolo 24a capoverso 1 lettera a LCit in particolare mediante uno dei seguenti titoli di soggiorno:

- a. permesso di dimora o di domicilio;
- b. ammissione provvisoria; oppure
- c. carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o permesso di dimora con attività lucrativa.

L'articolo 15a OCit contiene l'elenco dei titoli di soggiorno che sono considerati provare l'esistenza di un diritto di dimora degli stranieri della prima generazione:

¹⁶ Rapporto esplicativo del 23 novembre 2017, pag. 4



- i soggiorni in virtù di un permesso di dimora (permesso B) o di domicilio (permesso C);
- i soggiorni in virtù di un'ammissione provvisoria (permesso F), o
- i soggiorni in virtù di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o di un permesso di dimora con attività lucrativa (permesso Ci).

I vari statuti sono illustrati in dettaglio nel [Capitolo 4, punto 412/1 del presente Manuale](#), che si applica per analogia.

I soggiorni in virtù di un permesso di breve durata (permesso L) o come lavoratore stagionale (permesso A) non figurino espressamente nell'articolo 15a OCit, tuttavia possono essere presi in considerazione a determinate condizioni. Infatti, a partire dal 1964, in virtù di un trattato tra la Svizzera e l'Italia, i titolari di un permesso A avevano il diritto di scambiare il loro permesso con un permesso di dimora. In seguito questa regolamentazione è stata estesa anche ad altri Paesi. Per quanto riguarda il permesso di breve durata (permesso L), avviene relativamente spesso che nelle regioni turistiche questo tipo di permesso sia concesso in modo ininterrotto per diversi anni. Dal 2008 se lo straniero è titolare di un permesso L è possibile il ricongiungimento familiare¹⁷.

641/2 Documenti richiesti

La SEM mette a disposizione dei richiedenti vari documenti che possono essere utilizzati per fornire le [informazioni da compilare](#) dalle autorità competenti

Art. 15b Documenti per rendere verosimile il diritto di dimora (Art. 24a LCit)

- ¹ I seguenti documenti sono atti a rendere verosimile il diritto di dimora di uno straniero della prima generazione:
 - a. estratto del registro degli abitanti dei Comuni e dei Cantoni;
 - b. estratto del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della SEM o dei sistemi precedenti: registro centrale degli stranieri (RCS) e sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER);
 - c. estratto dei sistemi d'informazione sulla migrazione dei Comuni e dei Cantoni; oppure
 - d. estratto del sistema d'informazione Ordipro del DFAE.
- ² Se il titolo di soggiorno richiesto non è comprovato chiaramente da un estratto di cui al capoverso 1, alla domanda occorre allegare altri documenti atti a dimostrare il diritto di dimora dello straniero della prima generazione. Entrano in particolare in linea di conto i documenti seguenti:
 - a. atti di autorità comunali e cantonali preposte alla migrazione o di autorità scolastiche;
 - b. estratti o attestazioni del registro svizzero dello stato civile;

¹⁷ Rapporto esplicativo del 23 novembre 2017, pag. 5



c. attestazioni di autorità fiscali che uno dei nonni è stato assoggettato all'imposta in seguito a un soggiorno in Svizzera.

641/21 Per uno dei nonni

Il richiedente deve allegare alla sua domanda di naturalizzazione i documenti menzionati nella "Lista dei documenti richiesti per la domanda secondo l'articolo 24a LCit" (allegato al modulo di domanda). Tutti i documenti devono essere depositati in una lingua ufficiale svizzera. Se sono in un'altra lingua, il richiedente deve far effettuare una traduzione conforme certificata in una lingua ufficiale svizzera.

La verosimiglianza (o la credibilità) dell'esistenza di un diritto di dimora non deve per forza basarsi su documenti della polizia degli stranieri, ma può essere comprovata anche altre autorità.

Prima di fornire i documenti richiesti il richiedente deve innanzitutto verificare se il titolo di soggiorno di cui deve attestare l'esistenza è stato registrato ufficialmente. A tal fine possono fornire supporto gli estratti menzionati di seguito:

- **estratto dei registri degli abitanti dei Comuni e dei Cantoni** (*i registri cantonali o comunali degli abitanti indicano, per gli stranieri residenti o soggiornanti in Svizzera, il tipo di permesso di cui sono o sono stati titolari*);
- **estratto del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della SEM o dei sistemi precedenti (registro centrale degli stranieri RCS e sistema automatizzato di registrazione delle persone AUPER)** (*a livello federale i sistemi informatici che raccolgono i dati relativi agli stranieri esistono dal 1982; nel 2008 RCS e AUPER sono stati rimpiazzati da SIMIC, che serve al trattamento dei dati personali nel settore dell'asilo, degli stranieri e della cittadinanza e precisa, tra le altre cose, i tipi di permesso di soggiorno. Tuttavia i dati che vi figurano non sono completi e non permettono di attestare sistematicamente il tipo di soggiorno concesso e la sua durata*);
- **estratto dei sistemi d'informazione sulla migrazione dei Comuni e dei Cantoni** (*i Cantoni e i Comuni hanno i propri sistemi d'informazione sulla migrazione, che servono anche a trattare dati personali nel settore dell'asilo e degli stranieri*);
- **estratto del sistema d'informazione Ordipro del DFAE** (*si tratta di dati concernenti i membri del personale diplomatico in Svizzera che hanno ricevuto una carta di legittimazione del DFAE*).

Se il titolo di soggiorno non è iscritto in uno dei registri o sistemi precitati, il richiedente può produrre qualsiasi altro documento capace di dimostrare l'esistenza di un diritto di dimora relativo a uno dei membri della prima generazione ossia:



- **atti di autorità comunali e cantonali competenti in materia di migrazione nonché di autorità scolastiche** (*si tratta di documenti relativi a procedure amministrative, p. es. la consegna di un certificato, una decisione di promozione, un atto della polizia degli stranieri ecc.*);
- **estratti o attestazioni del registro svizzero dello stato civile** (*per registri dello stato civile s'intendono tutti i registri convenzionali tenuti sotto forma cartacea o elettronica dal 1876 [registro delle nascite, registro delle morti, registro dei matrimoni, registro dei riconoscimenti, registro delle legittimazioni, registro delle famiglie e registro dello stato civile]. La documentazione riguarda i dati dello stato civile di una persona e avviene in occasione di un fatto di stato civile [p. es. nascita, matrimonio, decesso]. Essa comprende, tra gli altri dati, il domicilio o il luogo di dimora al momento dell'evento documentato. L'iscrizione nel registro segnala che una persona soggiornava in Svizzera al momento del fatto registrato, ma non indica se la persona era titolare di un diritto di dimora legale, né per quanto tempo ha effettivamente soggiornato in Svizzera*);
- **attestazioni delle autorità fiscali** (*si tratta di un attestazione fiscale che dimostra che almeno uno dei nonni è stato assoggettato a imposizione fiscale in Svizzera. Tuttavia non attesta che almeno uno dei nonni beneficiava di un diritto di dimora legale*).

641/22 Per uno dei genitori

Il richiedente deve allegare alla sua domanda di naturalizzazione i documenti menzionati nella "Lista dei documenti richiesti per la domanda secondo l'articolo 24 LCit (allegato al modulo di domanda). Tutti i documenti devono essere depositati in una lingua ufficiale svizzera. Se sono in un'altra lingua, il richiedente deve far effettuare una traduzione conforme certificata in una lingua ufficiale svizzera.

641/23 Per il richiedente

Il richiedente deve allegare alla sua domanda di naturalizzazione i documenti menzionati nella "Lista dei documenti richiesti per la domanda secondo l'articolo 24a LCit (allegato al modulo di domanda). Tutti i documenti devono essere depositati in una lingua ufficiale svizzera. Se sono in un'altra lingua, il richiedente deve far effettuare una traduzione conforme certificata in una lingua ufficiale svizzera.

642 Condizioni materiali

Si applicano le condizioni materiali fissate all'articolo 20 LCit.

643 Procedura



In applicazione dell'articolo 31 LCit, le persone di età inferiore ai 16 anni possono richiedere la naturalizzazione soltanto per il tramite del loro rappresentante legale. Se il richiedente ha più di 16 anni deve allegare alla domanda una dichiarazione scritta in cui attesta la sua intenzione di acquistare la cittadinanza svizzera.

Le agevolazioni relative alla naturalizzazione sono applicabili non solo alla terza generazione, ma anche alle generazioni successive.

La procedura di naturalizzazione agevolata fondata sull'articolo 24a LCit è condotta dalla SEM, che decide in merito alla concessione della cittadinanza.

Per lo svolgimento della procedura si rimanda alle spiegazioni del [capitolo 4, punto 43 e seguenti](#) del presente Manuale, che si applicano per analogia. Invece, contrariamente a quanto avviene per le altre categorie di naturalizzazione agevolata, nel caso in esame come regola generale la SEM non chiede alcun rapporto d'indagine alle autorità cantonali, ma decide sulla base dei documenti che compongono il dossier, dopo aver consultato i vari servizi federali.

Per contro, in applicazione dell'articolo 25 LCit, la SEM sente il Cantone prima di approvare la domanda. Se le condizioni di naturalizzazione non sono adempiute e il rigetto della domanda è ineluttabile, la SEM non consulta il Cantone.

644 Diritto transitorio

Art. 51a LCit Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2016

Gli stranieri della terza generazione che, al momento dell'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 della presente legge, hanno almeno 25 anni ma non ancora 35 anni e adempiono le condizioni di cui all'articolo 24a capoverso 1, possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La disposizione transitoria prevedeva che gli stranieri di terza generazione che, al 15 febbraio 2018, avevano compiuto 25 anni ma non avevano ancora compiuto 35 anni e che soddisfacevano le condizioni, potevano richiedere la naturalizzazione agevolata entro cinque anni dalla data summenzionata. Queste persone potevano quindi depositare una domanda fino alla data ultima del 15 febbraio 2023, sempreché non abbiano ancora raggiunto l'età di 40 anni.

Dal 16 febbraio 2023, dopo l'abrogazione della disposizione transitoria, solo le persone che non hanno ancora compiuto 25 anni possono inoltrare una domanda di naturalizzazione agevolata.



65 Acquisizione della cittadinanza svizzera secondo il diritto transitorio (art. 51 LCit)

Art. 51 LCit Acquisizione della cittadinanza svizzera secondo il diritto transitorio

- ¹ Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.
- ² Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 e ha stretti vincoli con la Svizzera.
- ³ Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 e i cui genitori si uniscono in matrimonio acquisisce la cittadinanza svizzera dalla nascita se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2.
- ⁴ Il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che il genitore svizzero ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
- ⁵ Le condizioni di cui all'articolo 20 si applicano per analogia.

651 Figlio straniero nato da una madre che ha perso la cittadinanza svizzera (art. 51 cpv. 1 LCit)

651/1 Condizioni

651/11 Condizioni specifiche dell'articolo 51 capoverso 1 LCit

Il richiedente straniero deve essere il figlio nato dall'unione coniugale tra un cittadino straniero e madre svizzera che possedeva la cittadinanza svizzera prima o al momento del parto. Inoltre deve provare di avere vincoli stretti con la Svizzera.

Le condizioni specifiche dell'articolo 51 capoverso 1 LCit devono essere adempiute cumulativamente.

Figlio straniero di una madre che ha perso la cittadinanza svizzera prima o al momento del parto

Il figlio straniero di una madre che ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio prima o al momento del parto, può presentare soltanto una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente all'articolo 51 capoverso 1 LCit. Non occorre che il richiedente sia minorenne quando deposita la domanda.



Come emerge esplicitamente dal testo del messaggio del 4 marzo 2011, a partire dal 1° gennaio 2018 non è più possibile il salto di generazione previsto dall'articolo 58a capoverso 3 vLCit per quanto riguarda la naturalizzazione agevolata. Di conseguenza, non possono più beneficiare della naturalizzazione agevolata i nipoti di una cittadina svizzera che ha perso la cittadinanza svizzera prima o al momento della nascita dei suoi figli¹⁸. I legami delle persone oggetto dell'ex articolo 58a vLCit con la cittadinanza svizzera sono infatti considerati troppo laschi e deboli, per cui una naturalizzazione agevolata non risulta più giustificata¹⁹. L'articolo 58a vLCit era inizialmente una disposizione transitoria applicabile ai figli nati prima del 1° luglio 1985, la cui abrogazione è stata reputata opportuna²⁰ nel quadro della revisione della LCit del giugno 2014.

Anche se il messaggio del 4 marzo 2011 non preclude la possibilità di depositare una domanda di naturalizzazione agevolata al figlio la cui madre ha perso la cittadinanza svizzera per perenzione o svincolo, a partire dal 2018 tale approccio va comunque escluso nell'applicare la LCit, poiché sarebbe contrario al principio della parità di trattamento in quanto la LCit rivista non prevede più la possibilità della naturalizzazione agevolata per il figlio il cui padre ha perso la cittadinanza svizzera²¹.

L'articolo 51 capoverso 1 LCit si applica nei casi in cui la madre, in quanto moglie di un cittadino straniero, non ha potuto trasmettere la sua nazionalità svizzera ai propri figli, indipendentemente dal modo in cui lei stessa l'ha acquisita. Se ha perso la cittadinanza svizzera per perenzione o svincolo prima della nascita del figlio, quest'ultimo non può essere naturalizzato ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LCit (vedi anche il memento del DFAE)²²

Figlio straniero che prova di avere vincoli stretti con la Svizzera

La naturalizzazione agevolata fondata sull'articolo 51 capoverso 1 LCit può essere concessa soltanto se il richiedente dimostra di avere vincoli stretti con la Svizzera.

La nozione di vincoli stretti è esplicitata all'articolo 11 LCit. Le relative spiegazioni, contenute nel [capitolo 5, punto 512 del presente Manuale](#), si applicano per analogia all'articolo 51 capoverso 1 LCit.

¹⁸ Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2608

¹⁹ Ibidem

²⁰ Ibidem

²¹ Occorre fare riferimento alla versione dell'art. 31b vLCit, il cui testo è formulato in modo generale

²² https://www.eda.admin.ch/dam/countries/eda-all/it/einbuengerung-kinder_IT.pdf



651/12 Condizioni comuni a tutti i tipi di naturalizzazione agevolata

Art. 20 LCit Condizioni materiali

- ¹ Per la naturalizzazione agevolata devono essere adempiuti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2.
- ² La naturalizzazione agevolata presuppone inoltre che il richiedente non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
- ³ Se il richiedente non risiede in Svizzera le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Art. 12 LCit Criteri d'integrazione

- ¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:
 - a. dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;
 - b. dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
 - c. dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale.
 - d. dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e
 - e. dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale.
- ² Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

L'articolo 51 capoverso 5 LCit dispone che le condizioni materiali di cui all'articolo 20 LCit, relative ai criteri d'integrazione e al rispetto della sicurezza interna ed esterna della Svizzera, si applicano anche per la naturalizzazione agevolata di un figlio straniero nato da una madre che ha perso la cittadinanza svizzera. Occorre distinguere la situazione del richiedente che soggiorna in Svizzera da quella del richiedente che soggiorna all'estero.

Soggiorno in Svizzera

Nel caso in cui il richiedente soggiorni in modo stabile e duraturo in Svizzera, i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2 LCit devono essere adempiuti cumulativamente (art. 20 cpv. 1 LCit), fatte salve importanti circostanze personali che il richiedente potrebbe invocare (art. 9 OCit). Infine, il richiedente non deve compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Per la portata esatta delle condizioni materiali si rimanda alle spiegazioni del [capitolo 4, punto 422 del presente Manuale](#) che si applica per analogia.



Soggiorno all'estero

I criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2, che si applicano per analogia all'articolo 51 capoverso 1 LCit, devono essere adempiuti anche dal richiedente che soggiorna all'estero (art. 20 cpv. 3 LCit).

Essi saranno esaminati sotto il profilo dei vincoli stretti con la Svizzera, conformemente al [capitolo 5, punti 512 e 522/1 del presente Manuale](#), che si applica per analogia.

651/2 Diritto di cittadinanza

Secondo l'articolo 51 capoverso 4 LCit, in relazione all'articolo 51 capoverso 1 LCit, il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che la madre svizzera ha o aveva da ultimo, e ottiene con ciò la cittadinanza svizzera.

Al momento della concessione della naturalizzazione agevolata, il figlio acquisisce tutti i diritti di cittadinanza che la madre ha o aveva.

651/3 Figlio incluso nella domanda

Art. 30 LCit Estensione ai figli

Di norma i figli minorenni del richiedente che vivono con lui sono compresi nella sua naturalizzazione o reintegrazione. Per i figli che hanno già compiuto i 12 anni d'età, le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 sono esaminate separatamente e conformemente all'età.

Art. 31 LCit Minorenni

¹ La domanda di naturalizzazione o reintegrazione di minorenni può essere presentata solo dal loro rappresentante legale.

² A partire dall'età di 16 anni, i minorenni devono esprimere per scritto la loro volontà di acquisire la cittadinanza svizzera.

Conformemente all'articolo 30 LCit, i figli minorenni del richiedente che presenta una domanda sotto il profilo dell'articolo 51 capoverso 1 LCit possono essere integrati nella naturalizzazione agevolata se vivono con lui in modo stabile.

In funzione della loro età, devono inoltre dimostrare di avere vincoli stretti con la Svizzera e, a partire dai 12 anni, di rispettare i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 LCit se soggiornano in Svizzera (art. 51 cpv. 5 e art. 20 LCit). Tali criteri si applicano per analogia in caso di soggiorno all'estero.



La domanda di un minorenni è presentata dal suo rappresentante legale. Il minorenni che ha compiuto i 16 anni d'età deve fornire per scritto il suo consenso alla naturalizzazione (art. 31 cpv. 2 LCit).

L'art. 30 LCit permette di comprendere i figli minorenni nella domanda di naturalizzazione dei genitori, ma non obbliga, questi ultimi, a farlo. Pertanto, se i genitori non vogliono includere i propri figli o se i figli stessi non vogliono essere inclusi, a livello di legge federale ciò non rappresenta alcun ostacolo alla naturalizzazione. Per questo motivo, i genitori possono depositare una domanda di naturalizzazione senza includervi i propri figli.

651/4 Procedura

651/41 Soggiorno in Svizzera

Deposito della domanda

Art. 25 LCit Competenza e procedura

¹ La SEM si pronuncia sulla naturalizzazione agevolata; prima di approvare una domanda sente il Cantone.

² Il Consiglio federale disciplina l'iter procedurale.

Art. 14 OCit Presentazione e verifica delle domande in caso di soggiorno all'estero

¹ Il richiedente residente in Svizzera presenta la domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione alla SEM.

² La SEM verifica che la domanda sia completa e incarica l'autorità cantonale competente di effettuare le indagini necessarie per stabilire se sono adempiute le condizioni di naturalizzazione.

³ Dopo aver ottenuto il rapporto d'indagine la SEM può, all'occorrenza, incaricare l'autorità cantonale competente di svolgere ulteriori indagini oppure svolgere proprie indagini complementari.

⁴ La SEM determina gli atti da allegare al modulo di domanda.

Per ottenere i moduli necessari, il richiedente può rivolgersi all'autorità cantonale o comunale competente o alla SEM (ch@sem.admin.ch), illustrando la sua situazione personale e indicando il suo cognome, nome e indirizzo postale completo.



Il richiedente compila il modulo a lui indirizzato e lo rispedisce all'indirizzo postale della SEM con gli allegati richiesti (art. 14 cpv. 4 OCit).

Al momento del deposito della domanda, il richiedente deve aver già firmato la dichiarazione relative al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici. Inoltre deve aver sottoscritto l'autorizzazione per il reperimento di informazioni da parte della SEM. La SEM registra la domanda, poi invia separatamente per posta una conferma di ricevimento e una fattura al richiedente.

Emolumenti

La SEM esige un versamento anticipato degli emolumenti per le procedure di naturalizzazione agevolata (art. 35 cpv. 3 LCit e art. 27 cpv. 2 lett. b OCit). Tali emolumenti devono coprire al massimo le spese procedurali (art. 35 cpv. 2 LCit).

La SEM fissa un termine adeguato per il versamento anticipato degli emolumenti (art. 27 cpv. 3 OCit), in modo che non sia possibile entrare nel merito della domanda di naturalizzazione se il versamento non è effettuato entro i termini prescritti (art. 27 cpv. 3 OCit). Il pagamento deve essere effettuato in un solo versamento, i pagamenti scaglionati non sono accettati. In caso di mancato pagamento la SEM archivia la domanda senza altre comunicazioni.

Gli emolumenti indicati all'articolo 25 capoversi 1 e 3 OCit possono essere aumentati fino al doppio se il trattamento della domanda richiede lavoro supplementare. Analogamente, gli emolumenti possono anche essere ridotti fino alla metà se il volume di lavoro è inferiore alla media (art. 28 OCit).

Emolumenti per la concessione della naturalizzazione agevolata secondo l'articolo 51 capoverso 1 LCit (art. 25 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 e cpv. 3 OCit)

Altri tipi di naturalizzazione agevolata	CHF 500 se il richiedente è <u>maggiorenne</u> al momento del deposito della domanda CHF 250 se il richiedente è <u>minorenne</u> al momento del deposito della domanda
Stesura del rapporto d'inchiesta	CHF 400 al massimo
Inclusione di figli minorenni nella naturalizzazione di uno dei genitori	CHF 0

Documenti richiesti

Il richiedente deve allegare alla sua domanda di naturalizzazione i documenti menzionati nella "Lista dei documenti richiesti per la domanda secondo l'articolo 51 cpv. 1 LCit" (allegato al



modulo di domanda). Tutti i documenti devono essere depositati in una lingua ufficiale svizzera. Se sono in un'altra lingua, il richiedente deve far effettuare una traduzione conforme certificata in una lingua ufficiale svizzera²³.

Esame formale del dossier

La SEM verifica se sono stati versati gli emolumenti, se i documenti necessari sono stati allegati al dossier e se le informazioni ivi contenute corrispondono ai dati figuranti nel modulo compilato dal richiedente (art. 14 cpv. 2 OCit).

Esame delle condizioni formali

Tramite i documenti allegati dal richiedente, la SEM verifica se le condizioni dell'articolo 51 capoverso 1 LCit sono adempiute:

- **il richiedente soggiorna legalmente in Svizzera ed è titolare di un permesso rilasciato conformemente al diritto in materia di stranieri;**
- **il richiedente è figlio di una cittadina svizzera che possedeva la cittadinanza svizzera prima o al momento del parto e che l'ha persa in seguito a matrimonio.**

La SEM esamina i documenti dello stato civile e si rivolge all'autorità dello stato civile competente per appurare se questa può iscrivere il figlio incluso nella naturalizzazione come tale.

Se le condizioni formali non sono adempiute, la SEM prende una decisione di non entrata nel merito. Questa decisione deve essere motivata e può essere impugnata.

Dato che in questa fase non è ancora stato redatto un rapporto cantonale, la SEM rimborsa al richiedente l'emolumento di CHF 400 destinato al Cantone (art. 25 cpv. 3 lett. a OCit), nonché metà dell'emolumento di CHF 500 (art. 25 cpv. 1 lett. c n. 1 OCit) o di CHF 250 (art. 25 cpv. 1 lett. c n. 2 OCit). L'importo complessivo del rimborso è quindi pari a CHF 650 ovvero CHF 525 (art. 28 cpv. 2 OCit).

Esame delle condizioni materiali

Una volta ricevuta la domanda di naturalizzazione agevolata e accertato che le condizioni formali sono adempiute, la SEM incarica l'autorità cantonale di naturalizzazione di svolgere le indagini necessarie per determinare se sono rispettate anche le condizioni materiali per la naturalizzazione agevolata secondo l'articolo 51 capoverso 1 LCit (art. 34 cpv. 2 LCit e art. 18 OCit). In caso di soggiorno in Svizzera, il richiedente deve adempiere le condizioni relative a

²³ Art. 33a PA



un'integrazione riuscita previste dall'articolo 20 LCit e dall'articolo 12 LCit, sebbene l'articolo 51 capoverso 1 LCit menzioni soltanto i vincoli stretti. Questa applicazione è giustificata dall'articolo 51 capoverso 5 LCit.

Il rapporto deve rispondere ai requisiti stabiliti dalle Direttive unitarie per la stesura dei rapporti d'indagine (art. 34 cpv. 3 LCit; [Direttive concernenti i rapporti d'indagine](#)), che sono vincolanti sia per la SEM che per le autorità cantonali e comunali incaricate dell'esecuzione della procedura di naturalizzazione agevolata. Consultare le Direttive per indicazioni più dettagliate in merito alle informazioni da inserire nel rapporto.

Le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per la procedura di naturalizzazione (art. 21 OCit). In particolare devono fornire indicazioni esatte e complete sugli elementi determinanti e comunicare senza indugio all'autorità competente qualsiasi cambiamento concernente il richiedente.

L'autorità cantonale incaricata di effettuare indagini invia il proprio rapporto d'indagine alla SEM di norma entro 12 mesi (art. 34 cpv. 2 e 3 LCit e art. 22 OCit).

La SEM verifica se le condizioni specifiche dell'articolo 51 capoverso 1 LCit e quelle dell'articolo 20 LCit sono adempiute. Essa controlla che il richiedente che soggiorna in Svizzera adempia tutti i criteri d'integrazione elencati agli articoli 20 e 12 LCit, cui rinvia l'articolo 51 capoverso 5 LCit. L'integrazione del richiedente deve essere riuscita. La SEM consulta il casellario giudiziale VOSTRA per determinare se il richiedente rispetta la sicurezza e l'ordine pubblici. Chiede inoltre il parere del SIC e di altri servizi (p. es. fedpol, UFG, DFAE, MPC ecc.) per accertare che il richiedente non metta in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Indagini supplementari

La SEM può, all'occorrenza, incaricare l'autorità cantonale competente di svolgere ulteriori indagini o effettuarle essa stessa se risulta necessario reperire informazioni più precise o se le indagini sono state condotte più di un anno prima e la procedura è ancora in sospeso (art. 14 cpv. 3 OCit).

Se vi sono dubbi in merito al rispetto di una o più condizioni di naturalizzazione, la SEM può in particolare procedere alle seguenti indagini supplementari:

- un'indagine supplementare dettagliata relativa a un punto preciso;
- una richiesta di informazioni indirizzata a persone di riferimento;
- un'audizione di terzi effettuata dal Cantone di domicilio;
- una richiesta di documenti supplementari al richiedente;
- un rapporto complementare se il primo rapporto d'indagine risale a più di un anno prima;



- una domanda di assistenza amministrativa formulata dalla SEM nei confronti di altre autorità.

Parere del Cantone d'origine

La domanda di naturalizzazione agevolata è sottoposta al Cantone d'origine per un parere, se tale Cantone si avvale del suo diritto di esprimere un parere in merito (art. 25 cpv. 1 *in fine* LCit). In generale i Cantoni possono rinunciare a prendere posizione in relazione alle domande di naturalizzazione presentate.

Se sfrutta il suo diritto di esprimere un parere, il Cantone può proporre alla SEM di approvare o di rigettare una domanda. La SEM non è tenuta a rispettare la proposta del Cantone al termine della verifica delle condizioni di naturalizzazione. Se il Cantone opta per il rifiuto, la SEM è tenuta a motivare la sua decisione positiva.

In caso di disaccordo riguardo alla decisione della SEM, l'autorità cantonale o comunale interessata può presentare ricorso contro la decisione di concessione della cittadinanza presso il Tribunale amministrativo federale (art. 47 cpv. 2 LCit).

Dichiarazione relativa al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici

All'inizio della procedura la SEM raccoglie la dichiarazione relativa al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici.

Il richiedente deve firmare una nuova dichiarazione prima della notifica della decisione di naturalizzazione se tale dichiarazione risale a più di sei mesi prima del deposito della domanda. Con la sua firma il richiedente certifica che rispetta la sicurezza e l'ordine pubblici.

Concessione della naturalizzazione agevolata

Se le condizioni sono adempiute, la naturalizzazione agevolata può essere accordata. Di norma, la SEM decide in merito alla naturalizzazione entro 12 mesi dalla ricezione del rapporto d'indagine dell'autorità cantonale competente (art. 23 cpv. 2 OCit).

La decisione e una lettera di accompagnamento sono indirizzate al richiedente. Il Cantone d'origine e il Comune di residenza ne ricevono una copia. In questo modo la SEM informa il richiedente che è stata presa una decisione positiva in merito alla sua domanda, ma che le autorità cantonali e comunali interessate possono presentare un eventuale ricorso entro un termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla notificazione.

Il richiedente viene anche informato che gli sarà inviata una comunicazione alla scadenza del termine di ricorso se la SEM non riceverà alcuna opposizione. Questa comunicazione contiene la data di entrata in vigore della decisione di naturalizzazione, a partire dalla quale il richiedente può farsi rilasciare dei documenti d'identità svizzeri rivolgendosi all'autorità competente.



Rifiuto di concedere la naturalizzazione

Se le condizioni formali o materiali non sono adempiute, la SEM concede al richiedente il diritto di essere sentito. Se le condizioni continuano a non essere adempiute, la SEM prende una decisione formale di rifiuto con motivazione e indicazione dei rimedi giuridici (art. 16 cpv. 1 LCit e art. 35 PA). La decisione negativa è indirizzata al richiedente mediante lettera raccomandata con conferma di ricezione.

Secondo l'articolo 47 capoverso 1 LCit, la decisione negativa può essere impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dal giorno successivo alla notificazione della decisione (art. 20 cpv. 1 PA). Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo postale di quest'ultima, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA).

Il richiedente deve essere informato del fatto che i termini stabiliti in giorni dalla SEM non decorrono (art. 22a PA):

- dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

In caso di sospensione dei termini occorre distinguere le situazioni seguenti.

- **La notificazione della decisione avviene poco prima del periodo di sospensione dei termini.** In questo caso il calcolo del termine si effettua normalmente fino al giorno precedente l'inizio della sospensione, poi si ferma durante il periodo di sospensione e riprende il giorno successivo al giorno che segna la fine della sospensione per proseguire fino alla scadenza del termine complessivo.
- **La notificazione della decisione avviene durante il periodo di sospensione dei termini.** In questo caso il calcolo dei termini inizia dal primo giorno in cui la sospensione cessa e continua finché non scade il termine complessivo.

Ritiro della decisione di naturalizzazione

Dopo il suo invio, ma prima della sua entrata in vigore, la SEM può ritirare la decisione di naturalizzazione. La SEM annulla la decisione se viene a conoscenza di elementi sufficienti, di cui non aveva conoscenza al momento della decisione, che puntano a dimostrare che il richiedente non adempiva i criteri della naturalizzazione agevolata al momento della decisione.



Dopo aver concesso al richiedente il diritto di essere sentito, la SEM prende la decisione di ritiro della decisione di naturalizzazione e intraprende indagini supplementari. Una volta completate dette indagini, la SEM concede la naturalizzazione o prende una decisione negativa dopo aver sentito le parti.

Una volta scaduto il termine di ricorso, la SEM non può più ritirare la decisione, ma all'occorrenza avvia una procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata in base all'articolo 36 LCit.

Entrata in vigore della decisione di naturalizzazione agevolata e iscrizione nel registro dello stato civile

Se non viene interposto ricorso contro la decisione di naturalizzazione agevolata, la SEM notifica per lettera al richiedente l'entrata in vigore della decisione circa sei settimane dopo la data in cui è stata presa, fatta salva la sospensione legale dei termini stabilita dall'articolo 22a PA.

Per i figli minorenni la notificazione dell'entrata in vigore è notificata al titolare dell'autorità parentale o al rappresentante legale.

Se, durante il termine di ricorso, la decisione di naturalizzazione viene impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale, la decisione non può entrare in vigore: occorre attendere la decisione del Tribunale. In questo caso non viene inviata alcuna notificazione dell'entrata in vigore.

Una volta entrata in vigore la decisione, la competente autorità del Cantone d'origine può iscrivere la naturalizzazione nel registro dello stato civile Infostar.

La persona naturalizzata può chiedere il rilascio di un passaporto o di una carta d'identità svizzeri presso il servizio cantonale competente soltanto dopo che è stata effettuata l'iscrizione nel registro dello stato civile Infostar.

Procedura di naturalizzazione accelerata

Sebbene la legge non contenga alcuna spiegazione in merito ai criteri per il trattamento accelerato di una domanda di naturalizzazione né alcuna precisazione concernente la relativa procedura, può essere indicato trattare una domanda nel quadro di una procedura accelerata, se la scelta è giustificata e non costituisce un trattamento preferenziale.

La procedura accelerata può essere concessa se la normale durata del trattamento della domanda si rivela inaccettabile per il richiedente che adempie le condizioni legali per la naturalizzazione agevolata. È possibile esigere dal Cantone un rapporto d'indagine soltanto se le condizioni formali, vertenti in particolare sul periodo di residenza e il permesso di dimora, sono adempiute congiuntamente.



A titolo illustrativo, la procedura di naturalizzazione accelerata può essere concessa a chiunque provi per mezzo di giustificativi che:

- deve sostenere quanto prima un esame e lo può fare soltanto se è cittadino svizzero;
- desidera frequentare la scuola reclute in età relativamente giovane;
- prevede di essere assunto per un posto per cui è necessaria la cittadinanza svizzera (doganiere, poliziotto ecc.) e lo può provare in modo credibile, segnatamente mediante un'attestazione del datore di lavoro;
- è uno sportivo di alto livello e prevede di giocare nella squadra nazionale svizzera dopo la naturalizzazione;
- è gravemente ammalato e vorrebbe acquisire la cittadinanza svizzera finché è in vita.

651/42 Soggiorno all'estero

Art. 25 LCit Competenza e procedura

¹ La SEM si pronuncia sulla naturalizzazione agevolata; prima di approvare una domanda sente il Cantone.

² Il Consiglio federale disciplina l'iter procedurale.

Presentazione della domanda di naturalizzazione

Art. 15 OCit Presentazione e verifica delle domande in caso di soggiorno all'estero

¹ Il richiedente residente all'estero presenta la domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione alla rappresentanza svizzera all'estero.

² La rappresentanza svizzera verifica che la domanda sia completa. Invita il richiedente a un colloquio personale e svolge le indagini necessarie per stabilire se sono adempiute le condizioni di naturalizzazione.

³ La rappresentanza svizzera inoltra la domanda di naturalizzazione e il rapporto d'indagine alla SEM.

⁴ Dopo aver ottenuto la domanda la SEM può, all'occorrenza, incaricare la rappresentanza svizzera di svolgere ulteriori indagini.

⁵ La SEM definisce gli atti da allegare al modulo di domanda.



Il richiedente la naturalizzazione agevolata, che soggiorna all'estero e si avvale dell'articolo 51 capoverso 1 LCit, presenta la sua domanda presso la rappresentanza svizzera all'estero più vicina al suo luogo di soggiorno (art. 15 cpv. 1 OCit).

A tal fine, richiede il modulo di domanda per la naturalizzazione agevolata presso la competente rappresentanza svizzera presente sul territorio del suo Stato di soggiorno oppure, se non ce n'è una, presso quella competente per la sua regione geografica. Nel caso in cui esistano diverse rappresentanze svizzere nel suo Stato di soggiorno, il richiedente fa riferimento all'elenco delle rappresentanze del DFAE (<https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresen-tanze-e-consigli-di-viaggio.html>). La SEM non fornisce detto modulo al richiedente.

Sulla domanda per ottenere il modulo presentata presso la rappresentanza svizzera all'estero, il richiedente deve indicare il suo cognome e prenome, il suo indirizzo postale completo e illustrare la sua situazione personale.

Il modulo deve essere compilato in modo esaustivo, conforme alla verità, corretto e leggibile e deve essere rispedito alla rappresentanza competente. La rappresentanza svizzera verifica che la domanda sia completa (art. 15 cpv. 1 OCit). La domanda va corredata di tutti gli allegati e i documenti di data recente richiesti, muniti di una traduzione conforme certificata in una lingua nazionale svizzera. Al momento del deposito della domanda, il richiedente deve aver già firmato la dichiarazione relativa al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici. Inoltre deve aver sottoscritto l'autorizzazione per il reperimento di informazioni da parte della SEM.

La rappresentanza svizzera all'estero riceve la domanda e appone un timbro con la pertinente data. Verifica inoltre se la domanda è completa (art. 15 cpv. 1 OCit).

Emolumenti

La rappresentanza svizzera all'estero esige un versamento anticipato degli emolumenti per le procedure di naturalizzazione agevolata, contro rimborso o dietro fattura (art. 35 cpv. 3 LCit e art. 27 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b OCit). Tali emolumenti devono coprire al massimo le spese procedurali (art. 35 cpv. 2 LCit).

Le rappresentanze svizzere all'estero percepiscono due tipi di emolumento: da un lato, gli emolumenti secondo la OEm-DFAE (art. 26 OCit) che coprono il lavoro da loro effettuato, e dall'altro lato, gli emolumenti secondo la OCit che coprono le spese per la procedura di naturalizzazione agevolata presso la SEM. Le spiegazioni seguenti riguardano soltanto gli emolumenti destinati alla SEM.

Gli emolumenti possono essere corrisposti nella valuta locale (art. 27 cpv. 4 OCit). Se la valuta non è convertibile nello Stato in cui il richiedente ha presentato la sua domanda, la rappresentanza svizzera può percepire gli emolumenti in un'altra valuta, previa consultazione con il DFAE. In questo caso il cambio è fissato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.



Viene fissato un termine adeguato per il versamento anticipato degli emolumenti (art. 27 cpv. 3 OCit). Non è possibile entrare nel merito della domanda di naturalizzazione se il pagamento non è effettuato entro i termini prescritti (art. 27 cpv. 3 OCit). Il pagamento deve essere effettuato in un solo versamento, i pagamenti scaglionati non sono accettati. In caso di mancato pagamento la rappresentanza svizzera all'estero archivia la domanda senza ulteriori comunicazioni alla SEM e al richiedente.²⁴

Gli emolumenti indicati all'articolo 25 capoversi 1 e 3 OCit, tra cui quello per la naturalizzazione agevolata, possono essere aumentati fino al doppio se il trattamento della domanda richiede lavoro supplementare. Analogamente, gli emolumenti possono anche essere ridotti fino alla metà se il volume di lavoro è inferiore alla media (art. 28 OCit).

Emolumenti per la concessione della naturalizzazione agevolata secondo l'articolo 51 capoverso 1 LCit (art. 25 cpv. 1–3 OCit)

Altri tipi di naturalizzazione agevolata		CHF 500.- se il richiedente è <u>maggiorrenne</u> al momento del deposito della domanda CHF 250.- se il richiedente è <u>minorenne</u> al momento del deposito della domanda
Inclusione di figli minorenni nella naturalizzazione di uno dei genitori		CHF 0.-
Controllo dei dati di stato civile delle persone residenti all'estero		CHF 100.-

Documenti richiesti

La SEM definisce gli atti da allegare al modulo di domanda (art. 15 cpv. 5 OCit). Essi devono essere corredati da una traduzione conforme certificata in una lingua nazionale svizzera²⁵.

Il richiedente deve allegare alla sua domanda di naturalizzazione i documenti menzionati nella "Lista dei documenti richiesti per la domanda secondo l'articolo 51 cpv. 1 LCit" (allegato al modulo di domanda).

²⁴ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 32

²⁵ Art. 33a PA



La rappresentanza svizzera all'estero può esigere altri documenti. I documenti che eventualmente mancano nel dossier sono richiesti successivamente.

Esame formale del dossier

Dopo aver ricevuto la domanda, la rappresentanza svizzera all'estero verifica se sono adempiute le condizioni per entrare nel merito, se sono stati versati gli emolumenti, se sono stati allegati i documenti necessari e se i dati dello stato civile in relazione all'UFSC concordano con i dati forniti dal richiedente nel modulo (art. 15 cpv. 2 primo periodo OCit).

La domanda va corredata di tutti gli allegati e i documenti in una lingua ufficiale svizzera. Se sono in un'altra lingua, il richiedente deve far effettuare una traduzione conforme certificata in una lingua ufficiale svizzera²⁶.

²⁶ Art. 33a PA



Esame delle condizioni formali

L'autorità svizzera all'estero e la SEM esaminano se la madre del richiedente che si avvale dell'articolo 51 capoverso 1 LCit ha ovvero aveva la cittadinanza svizzera prima o al momento della nascita di quest'ultimo.

Di norma i figli minorenni del richiedente che vivono con lui sono compresi nella sua naturalizzazione (art. 30 LCit). Se il figlio ha compiuto i 12 anni, la condizione dei vincoli stretti con la Svizzera deve essere esaminata separatamente.

Se le condizioni formali non sono adempiute, la rappresentanza svizzera all'estero trasmette il dossier alla SEM, affinché questa prenda una decisione formale di non entrata nel merito. Questa decisione può essere impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale e deve essere motivata.

Dato che il colloquio personale e le indagini non sono ancora stati effettuati, la SEM rimborsa al richiedente l'emolumento di CHF 100.- per la verifica dei dati dello stato civile, nonché la metà dell'emolumento di CHF 500.- (art. 25 cpv. 1 lett. c n. 1 e art. 28 OCit) o di CHF 250.- per la naturalizzazione agevolata. L'importo complessivo del rimborso è quindi pari a CHF 350.- ovvero CHF 225.-.

Se, invece, le condizioni formali non sono adempiute, la rappresentanza svizzera all'estero redige un rapporto d'indagine affinché la SEM possa esaminare se il richiedente adempie le condizioni materiali dell'articolo 51 capoverso 1 LCit.

Rapporto d'indagine della rappresentanza svizzera all'estero

Una volta che l'esame delle condizioni formali conferma che il richiedente le adempie, la rappresentanza svizzera all'estero entra nel merito e convoca il richiedente e i figli inclusi nella naturalizzazione per un colloquio personale obbligatorio. Anche il richiedente che risiede in una zona frontaliera di uno Stato confinante con la Svizzera deve sostenere tale colloquio. Il richiedente deve essere informato in anticipo dei punti sui quali sarà interrogato, che includono in particolare le sue conoscenze della Svizzera.

Il colloquio deve essere condotto in una lingua nazionale svizzera. I risultati del colloquio e la lingua in cui è stato tenuto devono essere riportati per scritto nel rapporto d'indagine. Tutti i documenti allegati al rapporto d'indagine devono essere accompagnati da una traduzione conforme certificata in una lingua nazionale svizzera.

In questo modo la rappresentanza svizzera all'estero effettua le indagini necessarie per stabilire se il richiedente adempie le condizioni materiali della naturalizzazione (art. 15 cpv. 2 secondo periodo OCit). La rappresentanza svizzera raccoglie informazioni quanto più possibile aggiornate e dettagliate al fine di determinare se il richiedente ha vincoli stretti con la Svizzera.



Il rapporto d'indagine deve contenere le generalità del richiedente, ossia il cognome, il nome, la data di nascita, lo stato civile e la cittadinanza, nonché dati aggiornati riguardanti l'adempimento delle condizioni per la naturalizzazione (art. 19 cpv. 1 e cpv. 2 OCit)²⁷.

Riporta informazioni concernenti le condizioni materiali di cui all'articolo 21 capoverso 2 LCit e quelle comuni a tutti i tipi di naturalizzazione agevolata (art. 20 cpv. 1 LCit). Esso verte cumulativamente sui seguenti punti:

- **l'esistenza di vincoli stretti del richiedente con la Svizzera**²⁸ (art. 19 cpv. 2 e art. 11 OCit). Dopo il colloquio personale a cui sono convocati il richiedente e i figli inclusi nella naturalizzazione, la rappresentanza verifica ogni elemento che fonda i vincoli stretti del richiedente con la Svizzera.
 - **Soggiorni in Svizzera** (art. 11 cpv. 1 lett. a OCit). La rappresentanza svizzera all'estero acclude al rapporto d'indagine i giustificativi che il richiedente le ha fornito a conferma dei soggiorni effettuati in Svizzera di durata e frequenza conformi all'articolo 11 capoverso 1 lettera a OCit.

I giustificativi possono essere costituiti segnatamente da biglietti d'aereo, biglietti del treno, ricevute di carte di debito o di credito, fatture relative all'alloggio. Questo elenco non è esaustivo.

- **Competenze linguistiche** (art. 11 cpv. 1 lett. b OCit). Ogni richiedente di età pari o superiore a 12 anni deve sostenere il colloquio personale in una lingua nazionale svizzera secondo l'articolo 4 Cost. (tedesco, francese, italiano o romancio). Il colloquio permette di valutare le competenze linguistiche del richiedente e dei figli inclusi nella naturalizzazione, che devono essere in grado di comunicare oralmente in una lingua nazionale nella vita quotidiana. Le domande poste in una lingua nazionale svizzera devono essere formulate in modo chiaro e adeguato al livello che ci si può aspettare dal richiedente in base alla sua età.

La rappresentanza svizzera indica nel rapporto la lingua nazionale in cui si è svolto il colloquio. Se il richiedente mostra grandi difficoltà a partecipare al colloquio, in particolare a causa del suo livello linguistico, la rappresentanza specifica in dettaglio nel rapporto in cosa consistono le sue lacune linguistiche e le ragioni di tali impedimenti, fornendo esempi di proposte concrete da parte del richiedente. Essa redige anche un verbale del colloquio destinato alla SEM, in cui riporta le sue osservazioni e le domande fatte al richiedente durante il colloquio. Se il richiedente non riesce a seguire il colloquio a causa del suo livello linguistico insufficiente, la rappresentanza interrompe il colloquio e fa firmare al richiedente il rapporto che attesta le sue competenze linguistiche, per poi inviarlo alla SEM.

²⁷ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 27

²⁸ Idem, pag. 22 seg.



- **Conoscenza delle peculiarità della Svizzera** (art. 11 cpv. 1 lett. c OCit). Le conoscenze vengono esaminate mediante domande basilari poste in una lingua nazionale svizzera. La rappresentanza svizzera all'estero documenta le conoscenze del richiedente inserendo nel verbale le risposte che ha fornito. Occorre tenere conto dell'età del richiedente quando gli si pongono le domande. Se la lingua madre del richiedente corrisponde a una lingua nazionale svizzera, l'esame delle conoscenze della Svizzera può essere effettuato mediante un questionario scritto.
- **Contatti con cittadini svizzeri** (art. 11 cpv. 1 lett. d OCit). Al più tardi al momento del colloquio personale con la rappresentanza svizzera all'estero, il richiedente deve fornire i giustificativi che provano che intrattiene contatti con cittadini svizzeri. Questa prova può essere apportata in particolare tramite testimonianze, corrispondenza, prove fotografiche, ma anche attestati o ricevute di partecipazione ad attività cui hanno preso parte cittadini svizzeri. Le prove devono essere datate e devono precisare qual era l'evento in questione.
- **Persone di riferimento domiciliate in Svizzera** (art. 11 cpv. 2 OCit). Il richiedente indica nel modulo il nome e l'indirizzo completo delle persone di riferimento domiciliate in Svizzera. La SEM si mette direttamente in contatto con loro. Esse devono in particolare confermare che il richiedente ha effettuato soggiorni regolari sul territorio svizzero e che intrattiene contatti regolari con cittadini svizzeri. Se le informazioni sono lacunose, la SEM può domandare che il richiedente fornisca i recapiti di persone di riferimento supplementari.
- **il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici** (art. 4 LCit). La rappresentanza svizzera all'estero deve verificare se il candidato rispetta l'ordinamento giuridico del suo Stato di soggiorno²⁹. A tal fine si assicura che un estratto del casellario giudiziale dello Stato di soggiorno del richiedente, risalente a non più di tre mesi prima, sia allegato alla domanda. Inoltre controlla che il richiedente abbia allegato anche gli estratti degli altri Stati nei quali ha soggiornato prima di depositare la domanda.
- **il rispetto dei valori della Costituzione** (art. 5 OCit). Nel quadro della naturalizzazione i valori sanciti nella Costituzione rappresentano valori universali. La rappresentanza svizzera verifica quindi che il richiedente non si avvalga del fatto che vive all'estero per giustificare una violazione dei valori della Costituzione svizzera. Anche il richiedente che soggiorna in uno Stato in cui questi valori universali non sono garantiti in modo effettivo ha il dovere di rispettarli come se soggiornasse in Svizzera.
- **la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione** (art. 7 OCit). La rappresentanza verifica che il richiedente abbia una situazione materiale sufficientemente stabile nel suo Stato di soggiorno, in modo che sia indipendente dal punto di vista finanziario³⁰.

²⁹ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 28

³⁰ Ibidem



- **L'incoraggiamento e il sostegno all'integrazione dei membri della famiglia** (art. 8 OCit). La rappresentanza svizzera all'estero verifica se la vita familiare del richiedente si svolge nel rispetto dei valori costituzionali³¹. Se il richiedente impedisce ai suoi figli di partecipare alla vita pubblica nello Stato di soggiorno, li obbliga a sposarsi o non tratta il suo coniuge con il rispetto e il sostegno richiesti dall'unione coniugale, le condizioni di naturalizzazione sono considerate inadempite³².

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di soddisfare una delle condizioni di naturalizzazione, il rapporto d'indagine deve indicare, se esistono, le circostanze personali gravi che giustificano tale situazione³³. In particolare deve menzionare se il richiedente soffre di malattie o disabilità (art. 19 cpv. 3 OCit). La rappresentanza svizzera all'estero chiede al richiedente dei giustificativi tradotti ufficialmente in una lingua nazionale svizzera (p. es. referti medici) e li trasmette alla SEM.

Se la domanda di naturalizzazione include figli minorenni, il rapporto d'indagine fornisce informazioni su ciascun richiedente (art. 19 cpv. 4 OCit). Tuttavia, per i figli che hanno compiuto i 12 anni di età, le condizioni di naturalizzazione sono esaminate separatamente e in funzione della loro età³⁴.

Obbligo di collaborare

Le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per la procedura di naturalizzazione (art. 21 OCit). Esse devono fornire indicazioni esatte e complete sugli elementi essenziali, come un cambiamento di indirizzo o un evento che potrebbe impedire alla procedura di naturalizzazione di avere un esito positivo, e comunicare senza indugio all'autorità competente qualsiasi cambiamento concernente il richiedente.

Termine ordinario

La rappresentanza svizzera all'estero incaricata di effettuare le indagini consegna il suo rapporto alla SEM entro i 12 mesi successivi al deposito della domanda (art. 34 cpv. 3 LCit e art. 22 OCit).

Esame delle condizioni materiali

Una volta redatto il rapporto d'indagine, la rappresentanza svizzera all'estero lo trasmette insieme al dossier alla SEM, affinché questa esamini se sono adempite le condizioni materiali comuni di cui all'articolo 20 LCit (art. 51 cpv. 5 LCit) e quelle specifiche dell'articolo 51 capoverso 1 LCit (art. 15 cpv. 3 OCit).

La SEM controlla che il richiedente adempia tutti i criteri d'integrazione e quelli relativi ai vincoli stretti con la Svizzera elencati all'articolo 12 LCit e all'articolo 11 OCit e che, di conseguenza,

³¹ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 28

³² Ibidem

³³ Ibidem

³⁴ Ibidem



la sua naturalizzazione sia possibile. Infine contatta le persone di riferimento domiciliate in Svizzera che sono state indicate dal richiedente (art. 11 cpv. 2 OCit).

L'esame delle condizioni materiali si fonda sui rapporti d'indagine e sui risultati delle indagini effettuate dalla rappresentanza svizzera all'estero, dalla SEM, dal SIC e, se del caso, da altri servizi (p. es. fedpol, UFG, DFAE, MPC ecc.). La SEM consulta il casellario giudiziale VO-STRA per determinare se il richiedente rispetta la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera. Chiede inoltre il parere consultivo del SIC e degli altri servizi eventualmente coinvolti, per accertare che il richiedente non metta in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Se risulta necessario reperire informazioni più precise ed effettuare indagini più approfondite, o se le indagini sono state condotte più di un anno prima e la procedura è ancora in sospeso, la SEM può incaricare la rappresentanza svizzera all'estero di effettuare indagini supplementari (art. 15 cpv. 4 OCit).

Se vi sono dubbi in merito al rispetto di una o più condizioni di naturalizzazione, la SEM può in particolare procedere alle seguenti indagini supplementari:

- un'indagine supplementare dettagliata relativa a un punto preciso;
- una richiesta supplementare di indirizzi di persone di riferimento domiciliate in Svizzera;
- un'audizione di terzi da parte della rappresentanza svizzera all'estero;
- una richiesta di documenti supplementari al richiedente;
- un rapporto complementare se il primo rapporto d'indagine risale a più di un anno prima;
- una domanda di assistenza amministrativa formulata dalla SEM nei confronti di altre autorità (art. 45 LCIt).

Invio al Cantone d'origine

La domanda del richiedente viene trasmessa alle autorità cantonali competenti affinché verifichino i dati di stato civile del richiedente.

In questo caso, il Cantone d'origine del coniuge svizzero deve comunicare alla SEM se i documenti dello stato civile disponibili sono sufficienti e, all'occorrenza, se bisogna effettuare un aggiornamento del registro dello stato civile Infostar.



Parere del Cantone d'origine

La domanda di naturalizzazione agevolata è sottoposta al Cantone d'origine per un parere, se tale Cantone si avvale del suo diritto di esprimere un parere in merito (art. 25 cpv. 1 *in fine* LCit).

Se sfrutta il suo diritto di esprimere un parere, il Cantone può proporre alla SEM di approvare o di rigettare una domanda. La SEM non è tenuta a rispettare la proposta del Cantone al termine della verifica delle condizioni di naturalizzazione. Se la rigetta, deve motivare la sua decisione.

In caso di disaccordo riguardo alla decisione della SEM, l'autorità cantonale o comunale interessata può presentare ricorso contro la decisione di concessione della cittadinanza presso il Tribunale amministrativo federale (art. 47 cpv. 2 LCit). Se quest'ultimo rigetta la domanda, l'autorità ricorrente può interporre ricorso presso il Tribunale federale (art. 47 cpv. 2 LCit).

Dichiarazione relativa al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici

All'inizio della procedura la rappresentanza svizzera all'estero raccoglie la dichiarazione, firmata e datata, relativa al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici. Così facendo la SEM effettua un ultimo controllo del rispetto delle condizioni formali e materiali della naturalizzazione agevolata fondata sull'articolo 51 capoverso 1 LCit.

Se tale dichiarazione risale a più di sei mesi prima del deposito della domanda, il richiedente deve firmare una nuova dichiarazione prima della notifica della decisione di naturalizzazione. Con la sua firma certifica che rispetta la sicurezza e l'ordine pubblici.

Concessione della naturalizzazione

Se le condizioni sono adempiute, la naturalizzazione agevolata può essere accordata. Di norma, la SEM decide in merito alla naturalizzazione entro 12 mesi dalla ricezione del rapporto d'indagine della competente rappresentanza svizzera all'estero (art. 23 cpv. 2 OCit).

La decisione è indirizzata al Cantone d'origine, che ha la possibilità di presentare un ricorso entro un termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla notificazione. Se non viene presentato ricorso, la rappresentanza svizzera all'estero notifica al richiedente la decisione di naturalizzazione comunicandone l'entrata in vigore.

Rifiuto di concedere la naturalizzazione

Se le condizioni formali e materiali non sono adempiute, la SEM concede al richiedente il diritto di essere sentito dalla rappresentanza svizzera all'estero. Se le condizioni continuano a non essere adempiute, la SEM prende una decisione formale di rifiuto, che deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici (art. 16 cpv. 1 LCit e art. 35 PA). La decisione negativa è indirizzata alla rappresentanza svizzera all'estero, che è incaricata di notificarla al richiedente mediante



lettera raccomandata con conferma di ricezione o consegna personale. La prova della notificazione, vale a dire la conferma di ricezione firmata e datata dal richiedente, è trasmessa alla SEM.

Secondo l'articolo 47 capoverso 1 LCit, la decisione negativa può essere impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dal giorno successivo alla notificazione della decisione (art. 20 cpv. 1 PA).

Il richiedente deve essere informato del fatto che i termini stabiliti in giorni dalla SEM non decorrono (art. 22a PA):

- dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

In caso di sospensione dei termini occorre distinguere le situazioni seguenti.

- **La notificazione della decisione avviene poco prima del periodo di sospensione dei termini.** In questo caso il calcolo del termine si effettua normalmente fino al giorno precedente l'inizio della sospensione, poi si ferma durante il periodo di sospensione e riprende il giorno successivo al giorno che segna la fine della sospensione per proseguire fino alla scadenza del termine complessivo.
- **La notificazione della decisione avviene durante il periodo di sospensione dei termini.** In questo caso il calcolo dei termini inizia dal primo giorno in cui la sospensione cessa e continua finché non scade il termine complessivo.

Ritiro della decisione di naturalizzazione

Dopo il suo invio, ma prima della sua entrata in vigore, la SEM può ritirare la decisione di naturalizzazione. La SEM annulla la decisione se viene a conoscenza di elementi sufficienti, di cui non aveva conoscenza al momento della decisione, che puntano a dimostrare che il richiedente non adempiva i criteri della naturalizzazione agevolata al momento della decisione.

Dopo aver concesso al richiedente il diritto di essere sentito, la SEM prende la decisione di ritiro della decisione di naturalizzazione e intraprende indagini supplementari. Una volta completate dette indagini, la SEM concede la naturalizzazione o prende una decisione negativa dopo aver sentito le parti attraverso la rappresentanza svizzera all'estero.

Una volta scaduto il termine di ricorso, la SEM non può più ritirare la decisione, ma all'occorrenza avvia una procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata in base all'articolo 36 LCit.



Entrata in vigore della decisione di naturalizzazione agevolata e iscrizione nel registro dello stato civile

Se non viene interposto ricorso contro la decisione di naturalizzazione agevolata, la SEM notifica al richiedente l'entrata in vigore della decisione attraverso la rappresentanza svizzera all'estero.

Per i figli minorenni la notificazione dell'entrata in vigore è notificata al titolare dell'autorità parentale o al rappresentante legale.

Se, durante il termine di ricorso, la decisione di naturalizzazione viene impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale, la decisione non può entrare in vigore: occorre attendere la decisione del Tribunale. In questo caso non viene inviata alcuna notificazione dell'entrata in vigore.

Una volta entrata in vigore la decisione, la competente autorità del Cantone d'origine può iscrivere la naturalizzazione nel registro dello stato civile Infostar.

La persona naturalizzata può chiedere il rilascio di un passaporto o di una carta d'identità svizzeri presso la competente rappresentanza svizzera all'estero soltanto dopo che è stata effettuata l'iscrizione nel registro dello stato civile Infostar.

Trasferimento del richiedente

Se il richiedente si trasferisce in Svizzera, la SEM può procedere a indagini supplementari, nonché esigere che il richiedente fornisca documenti complementari.

In particolare la SEM chiede al richiedente documenti complementari come:

- un estratto dell'ufficio dell'esecuzione e dei fallimenti;
- un'attestazione dell'ufficio delle contribuzioni competente, che provi che il richiedente non percepisce l'aiuto sociale.

Se ciò non è sufficiente, la SEM può anche chiedere un rapporto d'indagine all'autorità cantonale competente; i relativi emolumenti vanno riscossi in anticipo.



**652 Figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 (art. 51
cpv. 2 LCit)**

Art. 51 LCit Acquisizione della cittadinanza svizzera secondo il diritto transitorio

- ¹ Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.
- ² Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 e ha stretti vincoli con la Svizzera.
- ³ Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 e i cui genitori si uniscono in matrimonio acquisisce la cittadinanza svizzera dalla nascita se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2.
- ⁴ Il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che il genitore svizzero ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
- ⁵ Le condizioni di cui all'articolo 20 si applicano per analogia.

L'articolo 51 capoverso 2 LCit sostituisce le disposizioni dell'articolo 58c vLCit, che era una disposizione transitoria dell'articolo 1 capoverso 2 vLCit e riprendeva in larga parte l'articolo 31 vLCit, abrogato il 1° gennaio 2006.

L'articolo 58c capoverso 1 vLCit conferiva al figlio di un padre svizzero il diritto di presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d'età, se quest'ultimo lo aveva riconosciuto quando era ancora minorenni e non era sposato con la madre del figlio. Secondo il vecchio diritto, il figlio poteva presentare la domanda anche dopo tale data, a condizione che avesse vincoli stretti con la Svizzera (art. 58c cpv. 2 LCit).

In seguito alla revisione del giugno 2014, se deposita una domanda di naturalizzazione agevolata avvalendosi dell'articolo 51 capoverso 2 LCit, il figlio straniero deve ora provare di avere vincoli stretti con la Svizzera a prescindere dalla sua età.



652/1 Condizioni formali

Il richiedente può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata fondandosi sull'articolo 51 capoverso 2 LCit se adempie cumulativamente le condizioni formali descritte qui di seguito:

- **il richiedente è nato prima del 1° gennaio 2006 da un padre svizzero che possedeva tale cittadinanza alla nascita;**
- **il padre svizzero non era sposato con la madre del figlio al momento del parto;**
- **il rapporto di filiazione tra il figlio e il padre svizzero è stato stabilito da una decisione giudiziaria o mediante iscrizione in un registro prima che il richiedente compisse 18 anni, facendo ricorso a una delle modalità di riconoscimento ammesse, con effetto retroattivo al momento della nascita del figlio;**
- **se soggiorna in Svizzera, il richiedente è titolare di un permesso di soggiorno conforme alle disposizioni della LStr.**

652/2 Condizioni materiali

652/21 Condizioni specifiche dell'articolo 51 capoverso 2 LCit: vincoli stretti con la Svizzera

Art. 11 OCit Vincoli stretti con la Svizzera

¹ Ha vincoli stretti con la Svizzera il richiedente che:

- a. nei sei anni precedenti la domanda ha soggiornato in Svizzera almeno a tre riprese per almeno cinque giorni ogni volta;
- b. è in grado di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale;
- c. possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera; e
- d. intrattiene contatti con cittadini svizzeri.

² Le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e d devono essere confermate da persone di riferimento domiciliate in Svizzera.

³ Nel valutare le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a, l'autorità competente considera le circostanze personali del richiedente.



Il richiedente deve dimostrare di avere vincoli stretti con la Svizzera. Per ulteriori spiegazioni relative al concetto di vincoli stretti si rimanda al [punto 512, capitolo 5 del presente Manuale](#), che si applica per analogia all'articolo 51 capoverso 2 LCit.

652/22 Condizioni comuni a tutti i tipi di naturalizzazione agevolata

Art. 20 LCit Condizioni materiali

- ¹ Per la naturalizzazione agevolata devono essere adempiuti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2.
- ² La naturalizzazione agevolata presuppone inoltre che il richiedente non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
- ³ Se il richiedente non risiede in Svizzera le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Art. 12 LCit Criteri d'integrazione

- ¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:
 - a. dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;
 - b. dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
 - c. dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale;
 - d. dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e
 - e. dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale.
- ² Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

L'articolo 51 capoverso 5 LCit dispone che le condizioni materiali di cui all'articolo 20 LCit, relative ai criteri d'integrazione e al rispetto della sicurezza interna ed esterna della Svizzera, si applicano anche alla naturalizzazione agevolata di un figlio straniero nato da un padre svizzero non coniugato con la madre. Occorre distinguere la situazione del richiedente che soggiorna in Svizzera da quella del richiedente che soggiorna all'estero.

Soggiorno in Svizzera

Nel caso in cui il richiedente soggiorni in modo stabile e duraturo in Svizzera, devono essere adempiuti tutti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2 LCit (art. 20 cpv. 1 LCit), fatte salve importanti circostanze personali che il richiedente potrebbe invocare (art. 9



OCit). Infine, il richiedente non deve compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Per la portata esatta delle condizioni materiali si rimanda alle spiegazioni del [capitolo 4, punto 422 del presente Manuale](#).

Soggiorno all'estero

I criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2 devono essere adempiuti anche dal richiedente che soggiorna all'estero (art. 20 cpv. 3 LCit).

Essi saranno esaminati sotto il profilo dei vincoli stretti con la Svizzera, conformemente al [capitolo 5, punti 512 e 522/1 del presente Manuale](#).

652/3 Diritto di cittadinanza

Secondo l'articolo 51 capoverso 4 LCit, in relazione all'articolo 51 capoverso 2 LCit, il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che il padre svizzero ha o aveva da ultimo, e ottiene con ciò la cittadinanza svizzera.

Al momento della notificazione della decisione di naturalizzazione il figlio acquisisce tutti i diritti di cittadinanza che il padre ha o aveva.

652/4 Figlio incluso nella domanda

Art. 30 LCit Estensione ai figli

Di norma i figli minorenni del richiedente che vivono con lui sono compresi nella sua naturalizzazione o reintegrazione. Per i figli che hanno già compiuto i 12 anni d'età, le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 sono esaminate separatamente e conformemente all'età.

Art. 31 LCit Minorenni

¹ La domanda di naturalizzazione o reintegrazione di minorenni può essere presentata solo dal loro rappresentante legale.

² A partire dall'età di 16 anni, i minorenni devono esprimere per scritto la loro volontà di acquisire la cittadinanza svizzera.

Conformemente all'articolo 30 LCit, i figli minorenni del richiedente che presenta una domanda sotto il profilo dell'articolo 51 capoverso 2 LCit possono essere integrati nella naturalizzazione agevolata se vivono con lui in modo stabile.



In funzione della loro età, devono dimostrare di avere vincoli stretti con la Svizzera se soggiornano all'estero o di rispettare i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 LCit se soggiornano in Svizzera. A partire dai 12 anni queste condizioni sono esaminate separatamente in funzione della loro età anche durante un colloquio personale (art. 30, art. 51 cpv. 5 e art. 20 LCit). Ciò vale anche per i bambini che fanno domanda autonomamente a partire dall'età di 12 anni.

La domanda è presentata dal rappresentante legale del minore, il quale deve fornire per scritto il suo consenso alla naturalizzazione se ha più di 16 anni (art. 31 cpv. 2 LCit). Anche l'altro genitore deve fornire il suo consenso alla naturalizzazione del figlio.

L'art. 30 LCit permette di comprendere i figli minorenni nella domanda di naturalizzazione dei genitori, ma non obbliga, questi ultimi, a farlo. Pertanto, se i genitori non vogliono includere i propri figli o se i figli stessi non vogliono essere inclusi, a livello di legge federale ciò non rappresenta alcun ostacolo alla naturalizzazione. Per questo motivo, i genitori possono depositare una domanda di naturalizzazione senza includervi i propri figli.

652/5 Procedura

652/51 Principio

Per il richiedente che soggiorna in Svizzera si applica, per analogia, la procedura illustrata al [punto 651/41, capitolo 6 del presente Manuale](#) (ad eccezione dei documenti relativi alla filiazione materna), mentre per il richiedente che soggiorna all'estero si applica, per analogia, la procedura illustrata al [punto 651/41, capitolo 6 del presente Manuale](#).

652/52 Documenti richiesti

Soggiorno in Svizzera

Il richiedente deve allegare alla sua domanda di naturalizzazione i documenti menzionati nella "Lista dei documenti richiesti per la domanda secondo l'articolo 51 cpv. 2 LCit" (allegato al modulo di domanda).

Tutti i documenti devono essere depositati in una lingua ufficiale svizzera. Se sono in un'altra lingua, il richiedente deve far effettuare una traduzione conforme certificata in una lingua ufficiale svizzera³⁵.

Soggiorno all'estero

³⁵ Art. 33a PA



Il richiedente deve allegare alla sua domanda di naturalizzazione i documenti menzionati nella "Lista dei documenti richiesti per la domanda secondo l'articolo 51 cpv. 2 LCit" (allegato al modulo di domanda).

Tutti i documenti devono essere depositati in una lingua ufficiale svizzera. Se sono in un'altra lingua, il richiedente deve far effettuare una traduzione conforme certificata in una lingua ufficiale svizzera³⁶.

La rappresentanza svizzera all'estero può esigere altri documenti. I documenti che eventualmente mancano nel dossier sono richiesti successivamente.

³⁶ Art. 33a PA